

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
UFFICIO II

“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”:
Criteri per l’accesso al programma e la concessione e utilizzo del logo

PREMESSO CHE

- “Guadagnare Salute” (DPCM 4 maggio 2007) è un programma promosso dal Ministero della Salute, per contrastare la diffusione di malattie di grande rilievo epidemiologico, favorendo le scelte salutari dei cittadini, attraverso iniziative e progetti specifici finalizzati ad indurre cambiamenti di opinioni e di comportamenti.
- “Guadagnare Salute” si caratterizza per un approccio alla salute ed alla prevenzione che necessita di un messaggio nuovo, positivo e fortemente motivante che trae un forte sostegno dall’impegno istituzionale ad esso connesso.
- Per formulare proposte ed attuare iniziative in coerenza con il Programma “Guadagnare salute”, con DM del 26 aprile 2007 e successiva modifica del 17 aprile 2009, è stata costituita, presso il Ministero della Salute, la “Piattaforma nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabagismo”, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, delle Associazioni di categoria della filiera alimentare, delle Associazioni dei consumatori e delle Organizzazioni Sindacali.
- La Piattaforma è coordinata da un gruppo tecnico, istituito con Decreto interdipartimentale del 20 maggio 2009, presso il Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della Salute.
- Amministrazioni centrali, locali (Regioni, Province, Comuni), mondo della scuola, del lavoro e dell’industria, professionisti della salute, operatori del volontariato, privato e sociale, possono aderire al Programma, per sviluppare sinergie per i cittadini e per trasformare le buone pratiche in interventi consolidati, mettendo in rete i sistemi, le competenze, le responsabilità di settori diversi con l’obiettivo di promuovere la salute dei cittadini.
- La sinergia tra i diversi soggetti può dare maggiore credibilità ai messaggi da veicolare e assicurare una informazione univoca e completa. La comunicazione è, infatti, parte strutturale del programma “Guadagnare Salute”, per far conoscere ai cittadini i comportamenti da adottare e le opportunità offerte dal contesto socio-ambientale (servizi sanitari, scuola, Comuni, associazioni, imprese, ecc.) e facilitare le scelte salutari rispetto ai 4 temi strategici affrontati (fumo, alcol, alimentazione, attività fisica).
- L’associazione diretta e visibile tra le diverse attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Programma ed uno specifico “logo” contribuisce ad aumentare l’efficacia degli interventi e l’autorevolezza dei messaggi trasmessi.

Al fine di garantire una reale attinenza e condivisione degli obiettivi di “Guadagnare salute” da parte dei soggetti partecipanti al Programma, si rende necessario procedere alla definizione delle regole di seguito descritte, che disciplinino i criteri per l’accesso al Programma medesimo e per l’utilizzo del logo “Guadagnare salute”, al fine di evitarne un uso improprio, per attività non direttamente connesse al Programma.

DISCIPLINARE

Art. 1

Il Ministero della Salute è titolare esclusivo del logo registrato in data 8 febbraio 2008, con n.RM2008C000763, presso il Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ne può fare uso, nei limiti delle disposizioni vigenti, anche in via esclusiva.

Art. 2

I progetti, le attività di comunicazione e le iniziative proposte devono essere coerenti con gli obiettivi del Programma “Guadagnare salute” e devono essere finalizzate a favorire le scelte salutari dei cittadini, secondo le indicazioni riportate nel DPCM 4 maggio 2007.

Art. 3

Le attività di comunicazione e le iniziative proposte devono prevedere, oltre alla piena adesione e condivisione degli obiettivi del Programma “Guadagnare Salute”, l'assenza di cause di incompatibilità e di eventuali conflitti di interesse.

Art. 4

Il logo “Guadagnare salute” identifica i progetti, le attività di comunicazione e le iniziative di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 5

Il logo è attribuito alle pubblicazioni realizzate nell'ambito di progetti promossi e/o finanziati dal Ministero della Salute e finalizzati al conseguimento di obiettivi previsti dal Programma e alle pubblicazioni realizzate nell'ambito di progetti promossi e/o finanziati da altri Ministeri e finalizzati al conseguimento di obiettivi previsti dal Programma, sviluppati in accordo con il Ministero della Salute.

Il logo è attribuito alle iniziative finalizzate al conseguimento di obiettivi previsti dal Programma, promosse e/finanziate dal Ministero della Salute, o da altri Ministeri, sviluppati in accordo con il Ministero della Salute.

Art. 6

Il logo può essere concesso ad Enti Pubblici, Enti e soggetti privati, Associazioni o altre Istituzioni pubbliche e/o private per progetti che, in coerenza agli obiettivi del Programma “Guadagnare salute”, presentino i seguenti requisiti:

- a) coerenza agli obiettivi del Programma “Guadagnare salute”;
- b) validità scientifica;
- c) originalità e innovatività;
- d) replicabilità in contesti e realtà differenti;
- e) congruità dei costi, chiarezza, verificabilità e raggiungibilità degli obiettivi;
- f) misurabilità dei risultati attesi nel breve e lungo periodo;
- g) piano finanziario;

il coinvolgimento degli stakeholder locali e le caratteristiche di intersettorialità e/o interfattorialità, la rilevanza e il grado di trasferibilità al SSN e l'applicazione di “best practices” costituiscono requisiti supplementari.

Art. 7

La ricezione e l'istruttoria delle richieste di concessione del Logo sono assicurate dal Gruppo di coordinamento tecnico ed amministrativo, istituito con Decreto interdipartimentale del 20 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 4 del DM del 17 aprile 2009, di costituzione della Piattaforma nazionale sull'alimentazione, l'attività fisica ed il tabagismo.

Art. 8

Ai fini dell'approvazione del progetto e/o iniziativa e/o attività, di cui all'art. 6, per la concessione e l'utilizzo del Logo, il Soggetto Proponente deve presentare apposita domanda, anche per e-mail, al Ministero della Salute – Gruppo di coordinamento tecnico e amministrativo della “Piattaforma nazionale su alimentazione, attività fisica e tabagismo” - Dipartimento prevenzione e comunicazione – Ufficio II, e al DSPVSAN - Direzione Generale sicurezza degli alimenti e nutrizione – Ufficio V via G. Ribotta 5 – 00144 Roma.

La domanda deve essere inoltrata almeno 90 (novanta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa o del progetto.

Nella richiesta deve essere specificato il programma dettagliato dell'iniziativa; per i progetti, la richiesta deve riportare la definizione della problematica e la base di partenza scientifica nazionale ed internazionale, la descrizione completa degli obiettivi da raggiungere, le metodologie utilizzate, l'articolazione temporale delle attività, i risultati attesi, le modalità di valutazione, le risorse umane e finanziarie e deve inoltre, essere indicato un coordinatore responsabile del progetto e/o iniziativa di dimostrata competenza professionale e scientifica. Nella richiesta deve essere dichiarato che l'iniziativa, per la quale si richiede la concessione del logo, non ha finalità di lucro.

Qualora il progetto rientri nell'ambito di protocolli d'intesa specifici, sottoscritti tra il Ministero e altri partner, per il raggiungimento di obiettivi del programma “Guadagnare salute”, il logo potrà utilizzato per le tutte le attività di comunicazione inclusa l'etichettatura di prodotti e/o materiali oggetto dell'intesa, previa visione di ogni materiale e/o prodotto da parte del gruppo di coordinamento.

Il Ministero provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, a definire la procedura di approvazione del progetto/iniziativa e di concessione ed utilizzo del Logo con decreto a firma congiunta del Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione e del Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti o da un Direttore Generale dai medesimi delegato.

In caso di decorso di detto termine senza che il Ministero si sia pronunciato con provvedimento espresso, la domanda è da intendersi rigettata.

Art. 9

La concessione del logo è a titolo gratuito e da essa non può sorgere alcuna obbligazione per il Ministero se non prevista dal presente atto.

In ogni caso, la concessione e l'utilizzazione del logo non può comportare a carico dell'Amministrazione alcun onere di carattere economico, a qualsivoglia titolo considerato.

Art.10

Il logo può essere utilizzato dal soggetto beneficiario per il solo progetto e/o iniziativa e/o attività per cui è stato concesso e per le finalità indicate nel provvedimento di accoglimento della istanza.

L'utilizzazione è consentita al solo soggetto cui è data la concessione, esclusa la possibilità di ogni utilizzazione in forma interposta.

La concessione del logo può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, nei limiti di durata del progetto, secondo le determinazioni che saranno assunte senza alcun vincolo dall'Amministrazione con il provvedimento di concessione.

L'utilizzatore del logo può insindacabilmente recedere dal rapporto in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, con un termine di preavviso di 30 giorni, salvo deroghe, nel caso di concessione del logo a tempo indeterminato.

E' nella facoltà del Ministero revocare senza preavviso la concessione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano ragioni di pubblico interesse, anche valutate discrezionalmente in termini di opportunità.

Fatto salvo ogni altro diritto, il Ministero revocherà con effetto immediato la concessione del logo nel caso di violazione del presente disciplinare, qualora ne sia accertato un utilizzo difforme o improprio e, comunque, non consentito, ovvero nel caso in cui vengano meno una o più delle condizioni di cui sopra.

In caso di recesso e di revoca disposti ai sensi del presente articolo, nulla è dovuto a carico della Amministrazione, essendo esclusa espressamente l'applicazione di ogni disposizione che preveda eventualmente un onere di indennizzo a carico della medesima.

Il Ministero si riserva di imporre all'utilizzatore di indicare sui materiali di comunicazione e/o sulle confezioni dei prodotti su cui è prevista l'apposizione del logo, con opportune diciture, le motivazioni della concessione del logo, al fine di informare adeguatamente i cittadini sul significato dello stesso ed evitarne un uso ingannevole.

Art. 11

In caso di contestazione a qualsiasi titolo connessa alla richiesta ed utilizzo del logo "Guadagnare salute", il soggetto richiedente o utilizzatore non potrà proporre alcuna azione giudiziale senza aver preventivamente presentato formale contestazione scritta al Ministero e richiesto, entro il termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento da parte dell'Amministrazione della contestazione, il tentativo di conciliazione, che dovrà esperirsi innanzi un Collegio costituito con decreto a firma congiunta del Capo del Dipartimento della Prevenzione e della comunicazione e del Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Il predetto collegio dovrà essere costituito da un dirigente di seconda fascia del Ministero (con funzioni di Presidente), da un componente designato dal Ministero e da un componente designato dall'altra parte.

Se nei 60 gg. successivi al ricevimento della richiesta, che dovrà contenere, a pena di non procedibilità, la designazione del proprio componente, il Ministero non provvede alla costituzione del Collegio, il tentativo di conciliazione si riterrà esperito con esito negativo.

Art. 12

Il Ministero, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà concedere il logo anche in deroga ai casi previsti dal presente regolamento e fuori dalle procedure da esso previste, purché siano comunque rispettati i criteri di compatibilità con il Programma "Guadagnare salute".

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente atto, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 26 aprile 2007 ed i provvedimenti adottati consequenzialmente dall'Amministrazione; in via residuale le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Art. 14

Alla accettazione del presente disciplinare è subordinata la concessione del logo.

Sottoscrizione per accettazione:

Roma, lì

Si approva l'art. 8 ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. per la clausola compromissoria e di decadenza.

Roma, lì
